

Pensioni - Pensione di vecchiaia - Cumulabilità con prestazioni di invalidità - Esclusione.

Tribunale di Torino - 07.04.2014 n. 848 - Dr. Buzano - C.G. (Avv. Stramandinoli) - INPS (Avv. Borla).

Nel sistema previdenziale le pensioni di vecchiaia e di anzianità e l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità (L. n. 222/84) costituiscono prestazioni tra loro non cumulabili, in quanto tutte riconducibili alla tutela di una situazione di bisogno, effettiva o presunta, sancita dall'art. 38 Cost..

FATTO e DIRITTO - Il ricorrente C.G. conviene in giudizio L'INPS per ottenere la corresponsione della pensione di vecchiaia, deducendo:

- di essere titolare a far data dal 1996 di rendita INAIL di € 1.615,00 mensili, erogata a seguito di infortunio sul lavoro;
- di avere ottenuto con decorrenza 1999 il riconoscimento di pensione cat. IO ART dell'importo di € 985,90, mai posta materialmente in pagamento in quanto assorbita dalla rendita INAIL;
- di avere presentato in data 16.11.12 domanda di "pensione di vecchiaia a seguito trasformazione pensione di invalidità" che veniva respinta;
- di avere allora presentato in data 1.2.13 domanda di pensione di vecchiaia diretta, anch'essa respinta sul presupposto che la titolarità della pensione cat. IO ART escluderebbe il diritto alla pensione di vecchiaia;
- di avere inutilmente proposto ricorso al Comitato provinciale;
- di avere diritto alla pensione di vecchiaia diretta, in quanto compatibile con la pensione di cui alla L. 222/84 e con la rendita INAIL.

L'INPS contesta in linea di diritto il fondamento della domanda.

La causa è stata decisa all'udienza del 7.4.14 senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.

La domanda non è fondata.

Si deve in primo luogo rilevare che il ricorrente ha precisato che nel presente giudizio non chiede il riconoscimento della "trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia", ma la corresponsione della pensione di vecchiaia "diretta".

Ora, è vero che la Corte di Cassazione ha riconosciuto la cumulabilità della pensione di vecchiaia con la rendita INAIL (Cass. 22.12.00 n. 16129 e 16135), ma nel caso di specie si tratta di stabilire se la pensione di vecchiaia è cumulabile con la pensione di inabilità IO ART di cui il ricorrente è titolare.

E al riguardo ritiene il giudice che debba essere condivisa la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato che “nel sistema previdenziale le pensioni di vecchiaia e di anzianità (quest’ultima destinata a scomparire, almeno nella denominazione, per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici saranno liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, ex art. 1, comma 19, della L. n. 335 del 1995) e l’assegno di invalidità o la pensione di inabilità (L. n. 222 del 1984) costituiscono prestazioni tra loro non cumulabili, in quanto tutte riconducibili alla tutela di una situazione di bisogno, effettiva o presunta, sancita dall’art. 38 della Costituzione” (*Cass. 10.3.06 n. 5310*).

Né ha rilievo in senso contrario il fatto che la pensione IO ART del ricorrente non è stata posta materialmente in pagamento perché assorbita dalla rendita INAIL perché ciò che conta è la titolarità della pensione di inabilità che, d’altra parte, potrebbe essere corrisposta qualora non dovesse essere più pagata per qualsiasi motivo la rendita INAIL.

La domanda deve esser pertanto respinta.

Le spese di giudizio devono essere compensate, in applicazione del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il ricorrente un reddito inferiore al limite di legge.

(Omissis)
